



## Circolare del 27 gennaio 2022

### ELIMINAZIONE ESTEROMETRO: INTRODUZIONE AUTOFATTURA PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

A seguito della Legge di Bilancio 2021 e del maxi-emendamento D. L. 146/2021, a partire **dal 1 LUGLIO 2022** verrà **abrogato l'esterometro** e verrà introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, l'**obbligo di trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).**

**In questo modo da luglio, per inviare all'Agenzia delle Entrate non solo le fatture elettroniche ma anche i dati delle operazioni con l'estero, ci sarà un unico canale: IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO.**

#### ➤ MODALITÀ OPERATIVE:

1) PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE EFFETTUATE FINO AL 30 GIUGNO 2022:

È possibile ancora trasmettere i dati delle operazioni attive e passive con soggetti non stabiliti, trimestralmente, utilizzando quindi l'esterometro.

2) PER LE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE EFFETTUATE DAL 1 LUGLIO 2022:

**La trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche.** In particolare:

- **per le fatture attive** relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve **emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX"**;
- **per le fatture passive** ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà **generare un documento elettronico c.d. "autofattura" di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio, entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento.**

**Precisamente le tipologie di documento sono:**

- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

L'obbligo comunicativo resta facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica mediante SDI.

#### ➤ SANZIONI

**La sanzione applicabile alle operazioni è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.**

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

➤ **COSA FARE NEL FRATTEMPO:**

In vista della prossima scadenza di LUGLIO 2022 si invitano tutti i Clienti:

- 1) Per chi fosse già dotato di un programma di fatturazione elettronica si invita a controllare che questo sia predisposto ed aggiornato con le nuove modalità di trasmissione e, in caso contrario, richiedere l'integrazione.
- 2) Per chi non avesse un proprio servizio di fatturazione elettronica si invita a controllare il possesso delle credenziali ASIT-STUDIO DIGITALE a suo tempo fornite dallo Studio Raimondo.
- 3) In alternativa al precedente punto si invita a sottoscrivere un servizio di fatturazione elettronica con una società a vostra scelta (es. Aruba), idoneo alla predisposizione e trasmissione delle autofatture per operazioni estere, come imposto dalla suddetta normativa.

**Studio Raimondo**